

COMUNE DI CARERI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 14.03.2019)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Servizi indivisibili
- Art. 7 – Aliquote
- Art. 8 – Riduzioni
- Art. 9 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 10 – Dichiarazione
- Art. 11 – Versamenti
- Art. 12 – Accertamento
- Art. 13 - Rinvio
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:

- le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;
- la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 6 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) sicurezza;
- c) manutenzione strade;
- d) manutenzione del verde;
- e) protezione civile;
- f) attività culturali e manifestazioni;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 7 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia e destinazione dell'immobile;
- settore di attività;
- *ubicazione degli immobili.*

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 8 – Riduzioni

1. La TASI è ridotta in relazione alle seguenti fattispecie:

- | | |
|---|---------|
| a) abitazioni con unico occupante: | 30,00 % |
| b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: | 30,00 % |
| c) locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente | 10,00% |
| d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero | 30,00 % |
| e) fabbricati rurali ad uso abitativo | 30,00.% |

2. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alla lettera c) devono risultare da documentazione ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.

3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera e) del comma 1, la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

4. Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% la TASI dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale

1. A favore delle unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a:

- 50 euro;

2. La detrazione di cui al comma 1 è elevata:

- di 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, *fiscalmente a carico*;

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate ad anno e sono ripartite in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale, le detrazioni possono essere utilizzate fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI, il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

5. L'ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

Art. 10 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 11 – Versamenti

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 12 – Accertamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

Art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.